Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consigli
Tribunali

Torna alla pagina precedente

N. 03309/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2014, proposto da Barranco Alberto e Barranco Sara, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calabrese ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Bevilacqua, sito in Palermo, via Marchese Ugo, n. 60;

contro

- l'Assessorato dei Beni Cultuali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De

Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato (PEC: ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Crosta, presso il cui studio, sito in Palermo, via Costantino Nigra, n. 51, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

- Di Francisca Michele, Di Francisca Elvira, Di Francisca Fedele, Di Francisca Grazia, Di Francisca Valerio, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento dell'illegittimità:

del silenzio-inadempimento in relazione al procedimento avviato con nota prot. n. 1988/VIII BB.NN. del 15/3/2013, avente ad oggetto la revoca del n.o. di cui alla nota n. 5929/P – BB.NN. 69488 del 24/7/2009;

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso che accerti la fondatezza della pretesa di realizzare una struttura turistico-ricettiva sul lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù;

e per il risarcimento del danno ingiusto (1.000.000 di euro);

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2014 il Consigliere, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

FATTO e DIRITTO

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2642/2014;

Visti i documenti prodotti in giudizio in esecuzione di tale ordinanza;

Ritenuto che il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 5 dicembre 2014, come giudizio avverso il silenzio-inadempimento, debba essere trattato, nella stessa sede, limitatamente alla questione del silenzio, mentre, per quanto attiene alla domanda risarcitoria congiuntamente proposta, la trattazione della stessa deve essere effettuata in sede di udienza pubblica, anche al fine di poter vagliare le conseguenze dell'adozione del provvedimento espresso (v. art. 117, c. 6, c.p.a.);

Rilevato che risulta provato in atti che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, con nota prot. n. 1988/VIII, BB.NN. 69488 del 15/3/2013, ha avviato il procedimento per la revoca del n.o. di cui al provvedimento prot. n. 5929/P del 24/7/2009, procedimento che non si è mai concluso con un provvedimento espresso, nonostante la notifica di diffida da parte dei ricorrenti, subentrati nella posizione degli originari proprietari del fondo di cui trattasi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione di cui trattasi, avente efficacia quinquennale, è stata prorogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, c. 2, l.r. n. 23/6/2014, n. 14, di talché sussisteva l'obbligo per l'Amministrazione, una volta avviato il procedimento di revoca, di concluderlo con un provvedimento espresso;

Ritenuto pertanto che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 l. n. 241/90 e 146 d.lgs. n. 42/2004, il ricorso vada accolto parzialmente, limitatamente all'obbligo di provvedere;

Ritenuto che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo dovrà pertanto concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 1988/VIII, BB.NN. 69488 del 15/3/2013, con l'adozione un provvedimento espresso entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza parziale, dandone contestuale comunicazione anche al T.a.r. mediante deposito di n. 3 copie cartacee e 1 copia in formato digitale del provvedimento adottato;

Ritenuto che nulla debba statuirsi in ordine al contenuto del provvedimento da adottare, avente contenuto ampiamente discrezionale;

Ritenuto che nel caso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all'esecuzione della stessa, si debba nominare sin da ora Commissario ad acta Soprintendente BB.CC.AA. di Trapani, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché, su richiesta degli interessati, dia corso all'espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni;

Ritenuto, quanto alle spese e agli onorari della presente fase del giudizio, da liquidarsi in dispositivo, che essi debbano seguire come di regola la soccombenza tra i ricorrenti e

l'Amministrazione regionale e possano eccezionalmente compensarsi nei confronti del Comune che non ha dato causa al ricorso e dichiararsi irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, parzialmente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, limitatamente all'obbligo di provvedere.

Condanna l'Assessorato dei Beni Cultuali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, al pagamento delle spese processuali e degli onorati del giudizio che liquida in favore dei ricorrenti in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate tra i ricorrenti e il Comune di Cefalù.

Spese irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Manda il fascicolo alla Segreteria della Sezione per la rimessione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche per l'ulteriore trattazione quanto alla domanda risarcitoria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Guida al sito

Regole di accesso Accessibilità

Condizioni di utilizzo Informativa privacy